

**MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI
(ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009)**

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione (art.9 del d.l. 78/2009 in tema di tempestività di pagamenti delle P.A.) si procede come segue:

1. Il visto di regolarità contabile previsto dall'articolo 151, comma 4 del Tuel, tiene conto anche delle previsioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009.
2. Tale circostanza verrà esplicitata formalmente nel testo delle Determinazioni dei Responsabili che attivano spese rilevanti ai fini della normativa in discorso (può essere a tal fine utilizzata la dicitura "acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del TUEL, comprensivo dell'accertamento di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, ai sensi della deliberazione G.C.").
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile è pertanto tenuto a verificare, in sede di impegni di spesa rilevanti ai fini della normativa in discorso, che i pagamenti siano compatibili con la programmazione dei saldi di cassa contenuta nel prospetto dimostrativo del Patto di stabilità di cui al comma 12 dell'art. 77bis della legge 133/2008.
4. I Responsabili dei Servizi avranno cura di stabilire, nella stipula dei contratti volti all'acquisizione di beni e servizi e laddove possibile, quale termine per il pagamento non meno di trenta/sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ente. In ogni caso il programma dei pagamenti dovrà essere stabilito e formalizzato con le controparti tenuto conto delle realistiche e prudenziali possibilità di effettivo introito dei finanziamenti in entrata.
5. Il medesimo Responsabile dovrà peraltro farsi carico di seguire con estrema cura la fase della riscossione dell'entrata già accertata, mettendo in atto tutte le azioni positive necessarie a tale riguardo.
6. Nella redazione di ciascun provvedimento che comporta impegno di spesa e che risulta connesso ad una transazione commerciale, il responsabile del servizio interessato dà atto dell'eventuale pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2000.
7. Oltre alla possibilità di far ricorso all'anticipazione di tesoreria da valutarsi di caso in caso, vengono stipulati accordi con le Banche locali mediante sottoscrizione di apposita convenzione, per lo smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori dell'Ente volti a concedere facilitazioni nell'accesso alla liquidità da parte delle imprese interessate nel caso in cui i tempi di pagamento dei fornitori da parte del Comune siano superiori a quelli contrattualmente stabiliti.
8. Il Servizio deputato al Controllo di Gestione provvede periodicamente alla rilevazione del tempo medio, in giorni, di pagamento delle fatture per le spese in Conto capitale in termini di rapporto tra la data della fattura, la data di registrazione della medesima, la data di scadenza del pagamento/ data emissione mandato di pagamento con lo scopo di segnalare tempestivamente le problematiche che impediscono il rispetto dei termini ordinari o concordati.

Si precisano inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese come di seguito indicate:

- acquisizione e controllo del DURC (in corso di validità e con esito regolare), quando necessario, effettuato preventivamente dall'ufficio che dispone la liquidazione.
- verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 sui pagamenti eccedenti l'importo di 10.000 euro effettuata dal Servizio competente in via telematica all'atto della liquidazione.
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario dei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Serravalle Scrivia lì 15.02.2010

Approvato con deliberazione GC n.13/15.2.2010